

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOLFERINO

E

.....

**PER SVOLGERE ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE IN AMBITO SOCIALE PER IL
COMUNE DI SOLFERINO CON CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI LOCALI DI
PROPRIETA' COMUNALE PER IL LORO SVOLGIMENTO
PERIODO: DAL 01-05-2026 AL 31-12-2028**

.

L'anno, addì del mese dinel Comune di Solferino, Piazza L. Torelli n.1, presso la sede Municipale;

tra

Il Comune di Solferino, che in seguito sarà chiamato COMUNE, codice fiscale 00206590200, rappresentato dalla Responsabile P.O. Servizi Amministrativi giusto Decreto del Presidente dell'Unione n° del, in virtù del mandato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° del

e

il Soggetto del Terzo Settore denominato:

..... P. IVA/codice fiscale
con sede legale in, Via....., iscritto nel Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS) in data con il N. rappresentato da, CF, in qualità di legale rappresentante del suddetto Soggetto del Terzo Settore,

Premesso che il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità' civiche, solidaristiche e di utilità' sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;

Visto in particolare l'art. 56 del D.lgs.117/2017 secondo il quale le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito di procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, prevedendo esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di tali attività;

Visti:

- la legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;
- l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto del Comune di Solferino, approvato con DCC n° n.30 del 29.05.2000 “Nuovo Statuto a seguito nella normativa del TU 267/2000” e modificato con DCC n° 36 del 09-07-2002. e con DCC n° 54 del 28-11-2009;
- lo Statuto del Soggetto del Terzo Settore sopra indicato;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità

Le finalità generali che la sottoscrizione della presente convenzione persegue, sono le seguenti:

- permettere la fruizione del diritto allo studio di minori frequentanti le Scuole dell’Infanzia e Primaria del Comune di Solferino;
- prevenire ed alleviare condizioni di isolamento di soggetti “fragili” favorendo l’accesso a servizi di base (posta, banca, medico di base, farmacia, cimitero) e/o a servizi specifici (come il servizio di pasti a domicilio, l’accompagnamento al Centro Sociale Diurno per anziani nel Comune di Solferino, l’accompagnamento per fare la spesa, l’accompagnamento per visite mediche, analisi, terapie mediche) per persone residenti a Solferino che versano in uno stato di difficoltà e/o disabilità e/o che non possono accedere ai servizi pubblici di trasporto e/o essere assistiti dalla propria famiglia e pertanto necessitano di sostegno per tali attività;
- mantenere i livelli di autonomia delle persone residenti, favorendone la permanenza presso il proprio domicilio, promuovendo nel contempo l’attivazione di forme di auto-aiuto e modalità innovative di collaborazione tra l’Ente Locale e l’ambito del Terzo Settore;

Articolo 2 - Oggetto

Le attività oggetto della presente convenzione, per le quali il Soggetto del Terzo Settore sopra indicato, tramite la sottoscrizione della presente convenzione, se ne assume l’onere dello svolgimento, sono le seguenti:

- **Assistenza sullo scuolabus** in servizio presso il Comune di Solferino per la scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria per n° 2 corse al giorno per 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì), con l’ausilio di n° 1 OPERATORE, da svolgere nel periodo dell’anno scolastico (settembre-giugno), per circa 39 settimane annue;
- **Consegna pasti a domicilio** con mezzo proprio dotato delle necessarie autorizzazioni, a massimo n° 10 utenti concomitanti nell’usufruire del servizio, residenti nel Comune di Solferino e regolarmente iscritti al servizio di “pasti a domicilio” erogato dall’Unione dei Comuni “CASTELLI MORENICI”, per 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì), con l’ausilio di n° 1 OPERATORE, per n° 45 settimane annue (sospensione per: n° 2 settimane nel periodo Natalizio in concomitanza con la chiusura delle scuole, n° 1 settimana nel periodo Pasquale in concomitanza con la chiusura delle scuole e durante tutto il mese di agosto);
- **Trasposto sociale**, con mezzo proprio, nel territorio entro un kilometraggio massimo di 25 km A/R da Solferino, per massimo n° 4 persone nella medesima settimana, residenti a Solferino che, per difficoltà, risultino impossibilitate ad accedere ai servizi di base (posta, banca, medico di base, farmacia, cimitero) i cui nominativi, a seguito di valutazione da parte

dell'Assistente Sociale, verranno indicati dal servizio, da svolgere con l'ausilio di n° 1 OPERATORE, un giorno alla settimana, per la durata di 12 mesi annui;

- **Accompagnamento spesa**, con mezzo proprio (anche con veicolo commerciale leggero adibito al trasporto di persone), entro un kilometraggio massimo di 25 km A/R da Solferino, per persone residenti a Solferino che, per difficoltà, risultano impossibilitate a fare la spesa e i cui nominativi, a seguito di valutazione da parte dell'Assistente Sociale, verranno indicati dal servizio, da svolgere con l'ausilio di n° 1 OPERATORE, un pomeriggio alla settimana, per la durata di 12 mesi;
- **Accompagnamento sociale (al Centro sociale diurno per anziani nel Comune di Solferino)**, con mezzo proprio, per persone che, per difficoltà, non riescono ad accedere in autonomia dalla propria abitazione nel territorio di Solferino al Centro sociale diurno per anziani di Solferino e ritorno i cui nominativi, a seguito di valutazione da parte dell'Assistente Sociale, verranno indicati dal servizio; l'accompagnamento è richiesto per 2 giorni a settimana (corrispondenti ai giorni di apertura del Centro), con l'ausilio di n° 1 OPERATORE, per la durata di 12 mesi;
- **Accompagnamento sociale protetto** con mezzo attrezzato per disabili o per invalidi proprio, per un kilometraggio massimo annuale pari a 1.650 km totali, a soggetti residenti a Solferino con certificazione di disabilità grave che necessitano di accompagnamento per visite mediche, analisi cliniche e/o terapie mediche presso le strutture ospedaliere o similari, i cui nominativi, a seguito di valutazione da parte dell'Assistente Sociale, verranno indicati dal servizio; l'accompagnamento dovrà svolgersi di norma dal lunedì al venerdì (eventuali accompagnamenti di sabato o festivi dovranno essere specificatamente autorizzati dal servizio sociale comunale) su specifica richiesta da parte del servizio sociale comunale, con l'ausilio di n° 2 OPERATORI QUALIFICATI;
- **Assistenza sanitaria con ambulanza**, per massimo n° 12 ore annue ad eventi organizzati dal Comune di Solferino, su specifica richiesta da parte degli uffici del Comune, da calendarizzare con congruo anticipo;
- **Supporto didattico al servizio di doposcuola** (*solo in caso di necessità legata alla sostituzione dell'operatore per assenza*) per la scuola primaria di Solferino, con l'ausilio di n° 1 OPERATORE, da svolgere solo in caso di richiesta da parte del servizio istruzione comunale nel periodo dell'anno scolastico (settembre-giugno).

Articolo 3 – Impegni a carico del Soggetto del Terzo Settore

Il Soggetto del Terzo Settore dovrà garantire lo svolgimento delle attività di interesse generale in ambito sociale oggetto del presente Avviso pubblico secondo le indicazioni ricevute esclusivamente dal servizio sociale comunale (non è prevista l'attivazione di alcuna attività relativa al presente Avviso pubblico tramite richiesta diretta dell'utente al soggetto del Terzo Settore). Inoltre, esso sarà tenuto a:

- a. farsi carico delle utenze relative al consumo di elettricità per i locali assegnati;
- b. fornire, con cadenza quadrimestrale, le pezze giustificative quietanzate relative alle attività svolte;
- c. rendicontare annualmente, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, le attività oggetto del presente Avviso pubblico;
- d. collaborare con il servizio sociale comunale per il buon esito delle attività oggetto del presente Avviso pubblico;
- e. utilizzare i locali assegnati con la diligenza del buon padre di famiglia, prevista dall'art. 1176 del Codice Civile.

Articolo 4 – Impegni a carico del Comune di Solferino

A titolo di supporto per le attività di interesse generale sopra elencate, il Comune di Solferino metterà a disposizione del Soggetto del Terzo Settore:

- un contributo economico annuo, a titolo di rimborso spese effettivamente sostenute per le attività oggetto del presente Avviso Pubblico, pari ad € 10.000,00, ricalibrabile tra un minimo di € 7.000,00 ed un massimo di € 13.000,00 annui secondo le seguenti modalità:
 - per l'annualità 2026, il contributo economico annuo sopra indicato è fissato in €10.000,00, ricalibrati per le mensilità oggetto del presente Avviso pubblico;
 - per le annualità 2027 e 2028, nel caso le attività svolte nell'anno precedente, debitamente documentate, abbiano avuto uno scostamento per difetto o per eccesso maggiore del 15% rispetto a quanto previsto dal presente Avviso pubblico, tenuto conto altresì della diminuzione o del aumento dei costi variabili legati alle attività compiute, la Parte interessata avrà diritto a richiedere all'altra la diminuzione o l'aumento del contributo economico annuo stimato di €10.000,00, a valere sull'anno successivo rispetto a quello oggetto dello scostamento delle attività svolte, nell'ambito del minimo e del massimo sopra indicati;
 - le Parti, al fine della determinazione del contributo relativo all'anno 2027 e 2028, si impegnano ad un confronto entro il mese di febbraio dell'anno del relativo contributo da determinare, per la verifica delle attività svolte nell'anno precedente;
- l'assegnazione dei locali contrassegnati dalle lettere A e B situati nell'immobile di proprietà del Comune di Solferino "ex scuole", sito in Via via Cavriana n° 7 a Solferino, identificato al foglio 22 mappale 333 del catasto provinciale, come da piantina allegata e da relativa specifica della lettera A;
- interventi di manutenzione straordinaria ai locali assegnati;
- l'installazione (una tantum) del contatore dell'elettricità per i locali assegnati, il pagamento dell'utenza relativa alla fornitura di acqua nonché il pagamento della TARI relative ai locali assegnati.

Articolo 5 – Referenti della convenzione

Le Parti danno atto che, per una più agevole gestione delle attività oggetto della presente convenzione ed una più efficace attuazione delle stesse, vengono nominati, rispettivamente, i seguenti soggetti quali responsabili della gestione della presente convenzione:

- per il Comune di Solferino: il Sig. Elia Botturi (per i servizi inerenti il settore Istruzione) e la sig.ra Elena Guidetti (per i servizi inerenti il settore Servizi Sociali)
- per :

I responsabili della gestione vigilano sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, avendo cura di verificare che gli operatori coinvolti nelle stesse rispettino i diritti, la dignità e le necessità degli utenti e che le attività vengano svolte nel rispetto delle normative specifiche di settore e con le modalità previste dalla presente convenzione.

Articolo 6 – Responsabilità e assicurazioni

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione o per cause ad esse connesse, derivassero al Comune di Solferino, a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico di(nome del Soggetto del Terzo Settore).
.....(nome del Soggetto del Terzo Settore) esibisce, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, apposita Polizza Assicurativa, specifica per la responsabilità civile verso terzi, per la copertura di rischi, infortuni e malattie dei volontari coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione con validità non inferiore alla durata della convenzione stessa, nonché apposita polizza assicurativa "rischio locativo" per i locali di esclusivo utilizzo da parte di(nome del Soggetto del Terzo Settore). Gli estremi identificativi delle Polizze vengono di seguito riportati:

- Polizza N. con scadenza per responsabilità civile stipulata con la compagnia con massimale €
- Polizza N. con scadenza per copertura incendio, stipulata con la compagnia con massimale €

Articolo 7 – Rimborso spese

Possono costituire oggetto di rimborso spese per l'espletamento delle attività indicate all'art. 2 della presente convenzione i seguenti oneri e spese, debitamente documentati dalle relative pezze giustificative quietanzate, per la quota-parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione:

1. oneri relativi a coperture assicurative;
2. costi telefonici e di connessione internet;
3. costi di carburante nonché tutte le altre spese connesse (es. pedaggi autostradali, tariffe parcheggio etc.) all'utilizzo dei mezzi necessari allo svolgimento delle attività;
4. costi per la formazione dei volontari, se connessi alle attività della presente convenzione;
5. altri costi, se direttamente imputabili alle attività oggetto della presente convenzione.

Alla documentazione quietanzata giustificativa delle spese, il Soggetto del Terzo Settore, ai fini della liquidazione del rimborso, allega una sintetica relazione descrittiva delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante.

Articolo 8 – Durata

La presente convenzione ha validità dal 01/05/2026 al 31/12/2028.
Non è previsto il tacito rinnovo.

Articolo 9 – Scioglimento

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta, per provata violazione da parte del Soggetto del Terzo Settore degli impegni derivanti dalla presente convenzione, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dal rimborso delle spese sostenute dal Soggetto del Terzo Settore per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione stessa fino al ricevimento della diffida.

.....(nome del Soggetto del Terzo Settore) può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta notificata con un preavviso di almeno trenta

giorni, per provata violazione da parte del Comune di Solferino degli impegni a suo carico previsti dalla presente convenzione.

Articolo 10 - Controlli

Il Comune di Solferino, a mezzo del proprio personale e/o di propri collaboratori operanti nelle attività oggetto della presente convenzione, nonché attraverso rilevazioni o altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi resi dal Soggetto del Terzo Settore in virtù della presente convenzione.

Articolo 11 – Codice di comportamento

.....(*nome del Soggetto del Terzo Settore*) si impegna a garantire il rispetto, da parte di tutti i propri volontari e/o collaboratori a qualsiasi titolo - per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta - del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n° 62 del 16/04/2013 e ss. mm. e ii. e del Nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione dei Comuni "CASTELLI MORENICI", valido per il Comune di Solferino, approvato con D.G.U. n° 10 del 23.03.2022 e consultabile sul sito dell'Unione dei Comuni "Castelli Morenici" e sul sito del Comune di Solferino, sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Disposizioni Generali, Atti Generali.

Articolo 12 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto e normato dalla presente convenzione, si rinvia al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali modifiche legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente convenzione.

Articolo 13 - Controversie

Le Parti concordano che i rispettivi rapporti reciproci riguardanti le attività derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, della correttezza (art. 1175 del Codice civile) e della buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le Parti circa l'applicazione della presente Convenzione, le stesse convengono che venga esperito un tentativo di amichevole conciliazione.

Articolo 14 – Dati personali (Art. 13 GDPR 2016/679)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per la sottoscrizione e la gestione delle attività oggetto della presente convenzione è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione della convenzione stessa ed avviene presso il Comune di Solferino, in Piazza Luigi Torelli, 1, 46040 Solferino - Mantova con l'utilizzo di procedure, anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati verranno comunicati ai responsabili del trattamento debitamente autorizzati dal Titolare del trattamento per le sole finalità sopra esposte.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione del procedimento amministrativo della sottoscrizione della convenzione nonché per la sua gestione nel periodo della vigenza della convenzione stessa; pertanto il mancato conferimento comporta l'impossibilità per il Comune di Solferino di dar corso alla convenzione.

Titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore del Comune di Solferino, ing. Germano Bignotti,

domiciliato, per la carica, presso il Comune di Solferino, in Piazza Luigi Torelli 1, 46040 Solferino – Mantova, telefono 0376 854001.

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) del Comune di Solferino è il dott. Guido Paratico per la Società Maggioli spa contattabile al seguente indirizzo email: guido.paratico@mantova.pecavvocati.it oppure email di contatto: consulenza@entionline.it.

I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato dalla validità della convenzione.

L'interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile. L'interessato ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Articolo 15 - Imposte

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e ai sensi dell'art.82, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 16 - Registrazione

Le Parti convengono che si procederà alla registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Il Comune di Solferino e(nome del Soggetto del Terzo Settore) dichiarano di aver letto e ben compreso la presente Convenzione ritenendola conforme alle loro volontà; approvandone il contenuto in ogni suo paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Per il Comune di Solferino *

Per *

.....

.....

*Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 come modificato dal D.Lgs. 235/2010)